

PERDITE su CREDITI: EFFETTI della CANCELLAZIONE dal BILANCIO

Di Claudio Sabbatini

QUADRO NORMATIVO: dopo la C.M. 1.8.2013, n. 26/E, l'Agenzia delle entrate, con la C.M. 4.6.2014, n. 14/E torna sul tema delle perdite su crediti di cui all'art. 101, c. 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir) per fornire alcuni ulteriori chiarimenti sulle modifiche introdotte dall'art. 33, c. 5, D.L. 22.6.2012, n. 83 (conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134) e per illustrare le novità introdotte dall'art. 1, c. 160, lett. b, L. 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014): quest'ultima disposizione, in particolare, ha esteso alle imprese non IAS la presunzione di sussistenza degli elementi certi e precisi in caso di **cancellazione dei crediti dal bilancio** operata in applicazione dei principi contabili.

Una parte della C.M. 14/E/2014, non analizzata col contributo, è dedicata al regime di deduzione IRES e IRAP delle perdite e delle svalutazioni delle perdite su crediti per il settore bancario e assicurativo.

DEDUCIBILITA' delle PERDITE-TRA BILANCIO e FISCO: il difficile momento di crisi economico/finanziaria ha reso molto attuale il tema della deducibilità delle perdite su crediti, sia a causa dell'impatto sul **bilancio** (derivante dall'attuale contesto economico, che ha visto un preoccupante deterioramento del grado di esigibilità dei crediti commerciali delle aziende) sia per le difficoltà che gli operatori economici incontrano per fruire della **deducibilità fiscale** della componente negativa che si è generata dall'evento sfavorevole.

Quest'ultima problematicità – che recentemente il Legislatore ha inteso eliminare - è stata presente per decenni nel panorama fiscale, a causa delle restrittive interpretazioni fornite, nel tempo, dall'Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza.

TRATTAMENTO CONTABILE: ai fini civilistici, le perdite sorgono dalla valutazione dei crediti, per i quali vale il disposto dell'art. 2426, c. 1, n. 8, c.c.: i crediti si iscrivono in bilancio al presunto valore di realizzo - generalmente, corrisponde al **valore nominale** - e **rettificato**: a) **in aumento** per gli interessi maturati e per le fatture da emettere; b) **in diminuzione** per tener conto di talune situazioni (perdita per inesigibilità, rettifiche di fatturazione da effettuare come ad es. note di credito da emettere per resi o contestazioni, sconti e abbuoni da concedere come ad es. note di credito da emettere per sconti quantitativi derivanti dal raggiungimento di determinati obiettivi commerciali e per altre cause di minor realizzo).

La disposizione che prevede la valutazione al "presunto" valore di realizzo, comunque, non attribuisce agli amministratori una **discrezionalità** assoluta, bensì implica una valutazione razionale della specifica situazione concreta (Cass., sent. 23.6.2008, n. 17033).

TRATTAMENTO FISCALE: ai fini fiscali, invece, le regole sono da sempre state meno soggettive: viene richiesta la presenza di "**elementi certi e precisi**" ovvero l'assoggettamento del debitore ad una **procedura concorsuale**. In ogni caso, secondo le novità introdotte nel 2012, la certezza e precisione si rinvergono nel caso di crediti prescritti o in quelli di modesta entità scaduti da almeno 6 mesi¹.

L'art. 1, c. 160, lett. b, L. 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), nel modificare l'art. 101, c. 5, Tuir ha precisato che "*Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili*".

In ogni caso, le perdite su crediti devono essere preliminarmente imputate al **fondo fiscalmente riconosciuto** e dedotte limitatamente alla parte che non trova copertura nello stesso (art. 106, cc. 2 e 5, Tuir).

¹ Le condizioni (es. entità e anzianità del credito, da un lato, e prescrizione del diritto, dall'altro) sono tra loro alternative. E' quindi sufficiente che ricorra una delle due per poter dedurre la perdita, senza che sia necessario fornire ulteriori prove. Ad esempio, basta che il diritto alla riscossione sia prescritto, indipendentemente dall'entità del credito.

A causa della sua estrema vaghezza, la norma sopra richiamata ha sempre sollevato molti dubbi interpretativi. La necessità di un parametro certo (secondo la Cass., sent. 19.11.2007, n. 23863 la perdita deve essere effettiva e determinata) era dovuta dal fatto che la formulazione della norma non chiariva cosa fossero gli “elementi certi e precisi” che consentivano la deduzione dell’onere derivante dal mancato incasso. Pertanto, da tempo si sentiva la necessità di avere una norma chiarificatrice che stabilisse criteri oggettivi al ricorrere dei quali le perdite di crediti possono considerarsi deducibili.

L’art. 33, c. 5, D.L. 22.6.2012, n. 83 ha riformulato il comma 5 dell’articolo 101, Tuir al fine di individuare in modo preciso ed **oggettivo** il **presupposto** che consente la deduzione di una perdita su crediti di modesta entità.

Prima di questo intervento avevamo una norma criptica e degli intendimenti di prassi ministeriale che consentivano la deduzione anche se non fossero state intraprese **azioni di recupero**, obiettivamente **antieconomiche** (risposta all’interrogazione parlamentare 5.11.2008, n. 5-00570, ma già prima la R.M. 6.8.1976, n. 9/124 e R.M. 17.9.1970, n. 189; Cass., sent. n. 95/2010).

L’applicazione di detto principio di deduzione per “antieconomicità” delle azioni di recupero (che comportano **costi espliciti** ma anche costi impliciti per la gestione interna della pratica di recupero del credito) è stato confermato dalla C.M. 1.8.2013, n. 26/E (che ha fornito un primo commento alle novità introdotte dal D.L. 83/2012).

Per la deduzione del costo è sufficiente che il creditore possa dare dimostrazione di essersi attivato per il recupero del credito, ad esempio mediante invio di una **raccomandata** di sollecito di pagamento.

Presupposti per la deduzione fiscale delle perdite su crediti dopo il D.L. 83/2012:
a) Le perdite risultano da elementi certi e precisi.
a-1) Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
b) i crediti sono scaduti da oltre 6 mesi e di modesto ammontare . Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a € 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione (volume d'affari o ricavi non inferiore a € 100.000.000, ai sensi dell'art. 27, co. 10, D.L. 185/2008) e non superiore a € 2.500 per le altre imprese.
c) i crediti sono prescritti.
d-1) il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
d-2) il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis, L.F. (R.D. 267/1942).

PRIMI CHIARIMENTI: l'Amministrazione finanziaria, con al C.M. 1.8.2013, n. 26/E, ha fornito diversi chiarimenti relativamente alle ipotesi di deducibilità delle perdite su crediti²:

a) sia quelle perdite “automatiche”, ossia *ex lege*. Tra queste rilevano le perdite di **“modesta entità”**. A patto che la perdita sia previamente imputata a bilancio³, la deduzione della perdita di limitato importo (€ 2.500 o € 5.000 per le imprese di più rilevanti dimensioni) è ammessa prescindendo dalla ricerca di rigorose prove formali (cd. deduzione automatica).

Il limite di € 2.500/5.000 va individuato considerando:

² I chiarimenti forniti si applicano anche a **crediti** vantati nei confronti di **soggetti non residenti** (C.M. 10.5.2002, n. 39/E).

Alle perdite su crediti vantati verso soggetti residenti in **paesi black list** si applica la disposizione dell'art. 110, co. 10, Tuir che ammette la deduzione dei componenti negativi solo in presenza di determinate esimenti. Ad esempio, il soggetto residente deve provare che l'impresa estera esercita una attività commerciale effettiva ovvero che l'operazione posta in essere risponda ad un effettivo interesse economico e che, in ogni caso, abbia avuto concreta esecuzione.

³ In virtù del principio di **derivazione** dal bilancio e di previa imputazione di cui, rispettivamente, agli artt. 83 e 109, Tuir. Nel concetto di **previa imputazione** a conto economico è incluso anche il caso della svalutazione contabile avvenuta in un esercizio precedente quello nel quale avviene la deduzione fiscale (art. 109, co. 4, lett. a), Tuir; C.M. 20.6.2012, n. 26/E).

- l'Iva oggetto di rivalsa nei confronti del debitore, ma non anche gli interessi di mora (deducibili secondo le regole dell'art. 109, co. 7, Tuir) e gli oneri accessori (spese legali, amministrative, ecc.) addebitati al debitore in caso di inadempimento;
- il valore normale del credito, senza tener conto di eventuali svalutazioni civilistiche o fiscali, ma tenendo conto di eventuali incassi parziali (così, un credito di € 6.000 incassato per € 4.000 è soggetto alla deduzione "automatica" - al ricorrere delle altre condizioni - in quanto il credito residuo è inferiore alla soglia di € 2.500/5.000);
- il prezzo di acquisto, qualora il creditore sia subentrato nella titolarità del credito per effetto di atti traslativi.

Qualora esistano **più posizioni creditorie** nei confronti del medesimo soggetto debitore, la verifica del limite quantitativo fa effettuata in relazione:

- al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione - riconducibile a rapporti giuridici autonomi - posta in essere dalle parti, indipendentemente dalla circostanza che in relazione al medesimo debitore sussistano al termine del periodo d'imposta più posizioni creditorie;
- al saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d'imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale (es. contratto di somministrazione).

Inoltre, la deduzione automatica è ammessa per i **crediti prescritti**; la norma non individua limiti quantitativi specifici, per cui la possibilità di dedurre i crediti prescritti prescinde dall'importo del credito prescritto. Resta salvo il potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare che l'eventuale inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale.

Quanto alle **procedure concorsuali**, è ammessa la deducibilità della perdita su crediti in presenza di determinate procedure concorsuali e di un accordo di ristrutturazione. In presenza di tali procedure opera un automatismo di deducibilità che prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività e degli elementi certi e precisi richiesti in tutti gli altri casi. Detto automatismo si fonda sul presupposto che la sofferenza della partita

creditoria è ritenuta definitiva in quanto ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente: l'accertamento giudiziale o da parte di un'autorità amministrativa dello stato d'insolvenza del debitore o dallo stato di crisi nell'ipotesi del concordato preventivo costituisce evidenza oggettiva della situazione di illiquidità del debitore (R.M. 23.1.2009, n. 16/E). Circa il **momento di deduzione** delle perdite su crediti derivanti dalle procedure concorsuali si ricorda che gli elementi certi e precisi, presupposti necessari ai fini fiscali, possono ritenersi presenti per **tutta la durata della procedura**. Per cui il redattore del bilancio (da cui consegue la deduzione fiscale) dovrà prendere in esame tutte le variabili utili ad **individuare i requisiti di certezza e determinabilità** della perdita, anche se essi venissero all'esistenza in *“un esercizio diverso da quello nel quale la procedura concorsuale si è aperta”* (Cass., sent. 4 settembre 2002, n. 12831). Quindi, la norma non richiede necessariamente l'imputazione a bilancio e la deduzione fiscale nell'esercizio in cui si apre la procedura, ma occorre effettuare una valutazione complessiva in relazione al singolo credito.

Comunque, conclude la sentenza citata: *“non è possibile scegliere il periodo di esercizio, tra quelli posteriori all'apertura della procedura concorsuale, in cui dedurre la perdita, rimanendo al contrario sovrana la volontà della legge che si esprime nella regola”* del principio di competenza sancito dall'art. 109, Tuir⁴.

Anche la C.M. 26/E/2013 osserva che la norma considera integrati i requisiti di deducibilità *“dalla data”* della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura concorsuale o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione: l'espressione usata dal Legislatore fa comprendere che, una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.

In altre parole, difficilmente (*“sarebbe improprio”*); così si esprime al C.M. 26/E) la perdita deducibile corrisponde all'intero valore del credito;

⁴ Più volte la giurisprudenza ha sancito che non è consentito al contribuente decidere arbitrariamente in quale esercizio computare la perdita (Cass., 3.8.2005, n. 16330; Cass., 29.10.2010, n. 22135; Cass., 21.4.2011, n. 9218; Cass. 1.6.2012, n. 8822).

pertanto la deduzione va stimata dal redattore del bilancio, il quale terrà conto dell'inventario del curatore, del piano del concordato preventivo, della situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa (rispettivamente previsti dagli artt. 87, 160 e 205, R.D. 267/1942), della relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 28, D.Lgs. 270/1999) e delle garanzie reali o personali o assicurative.

b) sia quelle per le quali occorre verificare "caso per caso" la sussistenza di **elementi certi e precisi non codificati**. In pratica, se il credito non presenta il requisito della modesta entità (si veda l'alinea precedente) la perdita prescinde da ogni elemento valutativo o presuntivo, ma richiede la predisposizione di **idonea documentazione** atta a provare – con qualsiasi mezzo di prova (Cass., sent. 20.11.2001, n. 14568) il mancato realizzo del credito ed il **carattere definitivo** della perdita stessa (R.M. 6.8.1976, n. 124; C.M. 10.5.2002, n. 39/E), situazione che si concretizza quanto il contribuente dimostra di aver effettuato tutte le azioni necessarie per recuperare il credito⁵. La deduzione è ammessa solo qualora si ritenga, sulla base di elementi certi e precisi, che il credito sia **definitivamente perduto** (C.M. 10.5.2002, n. 39/E), ossia quando si possa ragionevolmente escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria. Diversamente, se la definitività non sussiste (perché l'inesigibilità è solamente temporanea e quindi solo potenziale) il credito non si considera perduto e quindi non si deduce la perdita⁶.

⁵ Tra gli elementi che ragionevolmente possono far ritenere la sussistenza di elementi certi e precisi, costituenti la **prova della perdita**, si annoverano le ipotesi:

- di protesto dei titoli;
- della latitanza del debitore (Cass. 21.4.2011, n. 9218);
- dell'infruttuoso invito ad adempiere;
- dell'infruttuosa notifica di atti precetto;
- dell'impossibilità di escussione dichiarata da una società di *factoring* appositamente incaricata;
- le attestazioni rilasciate dalle agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti, anche per effetto del chiarimento contenuto nella circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/6909/12015 che attribuisce alla relazione negativa di recupero crediti l'utilità "*anche ai fini fiscali*" (Assoholding, Nota 27.1.2011, prot. n. 27/11/ASH).

⁶ Secondo l'Amministrazione finanziaria sono esclusi dalla disposizione in esame i crediti assistiti da **garanzia assicurativa**, per i quali l'inadempimento del debitore è priva di rischio, non determinando una perdita per il creditore ma un corrispondente credito nei confronti dell'assicuratore.

Per individuare la presenza delle **condizioni di deducibilità**, si distingue tra perdite derivanti da processi valutativi e perdite derivanti da atti realizzativi:

1) Le perdite che si determinano a seguito di un **processo di stima** (in aderenza anche al Principio contabile OIC 15, par. D.II. a) si considerano definitive se il debitore si trova in una situazione di insolvenza non temporanea, per illiquidità ed incapacienza patrimoniale.

Ad esempio, perdite definitive derivanti da processi valutativi ricorrono allorché:

- esiste un decreto che accerta lo stato di fuga, latitanza o irreperibilità del debitore, o di denuncia di furto di identità (art. 494, c.p.) o di persistente assenza dello stesso ai sensi dell'art. 49, c.c.;

- il creditore sia in possesso di documenti che attestino:

a) l'esito negativo di azioni esecutive (es. pignoramento negativo nei confronti di un debitore privato – e non anche di un Ente pubblico, come precisato nella R.M. 23.1.2009, n. 16/E - avente una situazione economica e patrimoniale che faccia pensare alla assoluta e definitiva perdita del credito),

oppure

b) i diversi tentativi di recupero del credito risultati inutili, che sconsiglino l'attivazione di procedure esecutive. E' il caso delle lettere rilasciate dai legali incaricati di riscuotere il credito (Cass. 16.3.2001, n. 3862) o delle agenzie di recupero del credito (*ex art.* 115 TULPS), a condizione che nelle stesse sia identificabile il credito, l'attività svolta ai fini del recupero e i motivi dell'inesigibilità definitiva.

2) Tra gli **atti realizzativi** (eventi i cui effetti giuridici producono il realizzo o l'estinzione del credito) che comportano la perdita del credito si possono ricordare quelli di:

Secondo la dottrina (circ. Assonime 15/2013, par. 2.4) la possibilità di avvalersi della disposizione in esame dovrebbe valere anche per i crediti di modesto importo assistiti da **garanzia reale o personale**.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- cessione del credito;
- transazione con il debitore, causata da difficoltà finanziarie del debitore (se essa dipende da una contestazione del cliente-debitore si determina una sopravvenienza passiva);
- rinuncia del credito.

Anche per gli atti realizzativi la perdita va dimostrata (Cass. 6.10.2011, n. 20450)⁷.

ULTERIORI CHIARIMENTI: la C.M. 4.6.2014, n. 14/E, diffusa anche per commentare le novità – applicabili dal **periodo d'imposta in corso al 31.12.2013**⁸ - introdotte dalla Legge di stabilità 2014 (che prevedono la

⁷ A tal fine la C.M. 26/E/2013 fornisce alcuni elementi in presenza dei quali la dimostrazione può ritenersi verificata:

1) **Cessione del credito.** Se la cessione avviene a soggetti indipendenti (*ex art. 2359 c.c.*) dal creditore o dal debitore a banche e altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, si deve ritenere che la valutazione del credito oggetto di cessione effettuato dall'acquirente rifletta con sufficiente attendibilità l'ammontare del credito realmente esigibile.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sindacare la congruità della perdita ai sensi dell'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 (qualora la perdita "*dissimuli un atto di liberalità*" verso il debitore, secondo la C.M. 14/E/2014): saranno monitorate soprattutto le situazioni che presentano un più alto profilo di rischio, come le operazioni che intercorrono tra soggetti non indipendenti.

2) **Remissione del debito.** Trattandosi di un atto unilaterale occorre dimostrare che la rinuncia al credito risulti inerenti all'attività d'impresa e che non si è trattato di una liberalità, ineducibile ai fini fiscali.

L'inerenza può essere dimostrata dalla documentata inconsistenza patrimoniale del debitore e l'inopportunità delle azioni esecutive, come ad esempio il grave pregiudizio d'immagine che subirebbe l'intero gruppo se una consociata riscuotesse il credito coattivamente (Cass. 29.8.2001, n. 11329).

Anche Cass. 2.5.2013, n. 10256, nel confermare un consolidato indirizzo (Cass. 19.11.2007, n. 23863 e Cass. 24.7.2002, n. 10802), ha accolto la tesi che riteneva inopportune le azioni esecutive, in luogo della rinuncia al credito, anche se di rilevante entità: la rinuncia pertanto non rappresenta un comportamento antieconomico se finalizzata a consolidare le basi di un solido rapporto economico e a costituire il presupposto necessario per l'ottenimento di nuove commesse e ordinativi.

⁸ Sul punto la C.M. 14/E/2014 precisa che "*non hanno rilevanza le perdite rilevate a seguito di cancellazioni dal bilancio poste in essere in periodi d'imposta precedenti (es. 2012; N.d.A.), per la deducibilità dei quali è necessario valutare la ricorrenza degli elementi certi e precisi*". In questo modo, contrariamente a quanto auspicato in dottrina (si veda anche circ. Assonime 30.5.2014, n. 18) e diversamente dalla *ratio* dell'intervento legislativo (che è quello di "*garantire parità di trattamento nei confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili che adottano*"; *cfr.* nota successiva), per l'anno **2012** viene mantenuta una **disparità** di trattamento

rilevanza fiscale dei crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei Principi contabili nazionali⁹⁾ ha preso in esame le ipotesi di **cancellazione dei crediti dal bilancio**, con particolare riguardo alla cessione *pro-solvendo* dei crediti, distinguendo fra il Principio contabile OIC 15 in vigore ed il testo della nuova versione.

Cessione dei crediti pro-solvendo:

OIC 15, par. D.VII, “vecchia” versione	OIC 15, par. da 57 a 62, “nuova” versione (*)
<p>I crediti ceduti con azione di regresso vanno normalmente rimossi dallo stato patrimoniale. In alternativa, in via opzionale, è possibile mantenere i crediti ceduti in bilancio e considerare gli stessi come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti (in pratica si iscrive in apposita voce dell’attivo l’ammontare dell’anticipazione ricevuta e nel passivo il debito verso il “factor” per uguale ammontare ed evidenziando in nota integrativa l’importo nominale dei crediti ceduti) e, dunque, senza iscrivere perdite su crediti (bensì voci di credito verso il cessionario).</p>	<p>Il credito va cancellato dal bilancio solo quando esso è estinto ovvero quando viene ceduto con trasferimento al cessionario di tutti i relativi rischi. E’ il caso di: <i>forfaiting, datio in solutum</i>, conferimento del credito, vendita del credito (incluso il factoring con cessione <i>pro-soluto</i>), cartolarizzazione senza azione di regresso. Diversamente, la cessione non prevede il trasferimento dei rischi nei casi di: mandato all’incasso (es. ricevute bancarie, cambiali girate all’incasso), pegno di crediti, cessione a scopo di garanzia, operazioni di sconto, cessioni <i>pro-solvendo</i>.</p>

() In fase di approvazione. Le nuove indicazioni del principio contabile sono applicabili, in via opzionale, anche ai bilanci chiusi al 31.12.2013.*

tra imprese IAS e imprese non IAS in merito alla rilevanza fiscale delle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio.

⁹⁾ In precedenza, la rilevanza fiscale dei crediti cancellati era limitata ai soggetti “IAS/IFRS adopter” (i quali effettuano la *derecognition* del credito in applicazione dello IAS 39): con l’intervento della Legge di stabilità è stata pertanto garantita uniformità di trattamento nei confronti delle imprese, a prescindere dai principi contabili adottati.

Il nuovo documento OIC 15 non distingue, nell'ambito delle cessioni *pro soluto*, tra crediti scaduti e **non scaduti**: anche in quest'ultimo caso, per motivi di semplificazione e di aderenza al bilancio, si assume anche ai fini fiscali la qualificazione civilistica di perdita su crediti, senza provvedere all'enucleazione dell'eventuale componente di **interesse** implicitamente ricompresa nel corrispettivo pattuito tra le parti. Secondo la C.M. 14/E/2014, poiché l'intera differenza tra corrispettivo di cessione e valore di iscrizione del credito va imputata nella voce B.14 del conto economico, tale qualificazione basata sulla lettera del contratto assume rilevanza anche ai fini fiscali, con la conseguenza che solo l'eventuale componente finanziaria esplicitata in bilancio sconterà, ad esempio, le limitazioni previste dall'art. 96, Tuir.

La C.M. 14/E/2014, confermando quanto già enunciato nella precedente C.M. 26/E/2013 in tema di perdite su **crediti di modesto ammontare**, ritiene che le imprese che gestiscono i **fondi svalutazione per masse** possono dedurre le perdite anche con riferimento ai crediti che già dal 2012 (periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 83/2012) soddisfano le condizioni indicate dall'art. 101, Tuir per la rilevanza fiscale della perdita: detta possibilità è ammessa anche quanto le svalutazioni/perdite sono già stata **imputate a conto economico** e non dedotte **in passato** (art. 109, c. 4, lett. a), Tuir)¹⁰.

In definitiva, la sussistenza dei requisiti che qualificano i crediti come di modesta entità rappresenta il *dies a quo* per la deduzione della perdita su crediti; pertanto, si applicano le nuove modalità di deduzione nelle ipotesi in cui la scadenza dei 6 mesi si compia a partire dal 2012 e l'imputazione della perdita al conto economico, anche sotto forma di svalutazione, sia stata già effettuata precedentemente. L'effetto è che le svalutazioni già stanziata nel 2012 e confluite nel fondo svalutazione gestito per masse sono idonee a trasformarsi in perdite per la parte eccedente la parte già dedotta ex art. 106, Tuir.

A seguito di tale deduzione:

¹⁰ Cfr. la precedente nota n. 3.

- i crediti devono considerarsi persi ai fini fiscali e, pertanto, non potranno essere portati a perdita nuovamente al momento della loro successiva cancellazione dal bilancio;
- i crediti non possono costituire base di computo per il calcolo delle svalutazioni deducibili *ex art. 106, Tuir*;
- il fondo svalutazione corrispondente ai crediti portati a perdita deve considerarsi interamente dedotto e quindi non suscettibile di dar luogo, in caso di utilizzo, a variazioni in diminuzione.

14 luglio 2014

Claudio Sabbatini